

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 617/95 della Commissione, del 21 marzo 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 618/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993** 7
- Regolamento (CE) n. 619/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, relativo alla fornitura gratuita all'Azerbaijan di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio 11
- Regolamento (CE) n. 620/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 407/95 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 17
- Regolamento (CE) n. 621/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18
- Regolamento (CE) n. 622/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 20
- Regolamento (CE) n. 623/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21
- Regolamento (CE) n. 624/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Svizzera 23
- Regolamento (CE) n. 625/95 della Commissione, del 22 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 25

Commissione

95/77/CE :

- ★ **Raccomandazione della Commissione, dell'11 gennaio 1995, relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1995** 27

95/78/CE, Euratom :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 30

95/79/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania** 31

95/80/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 marzo 1995, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ⁽¹⁾** 32

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 617/95 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	54,27	700,64	99,54	401,94	16 314,97	9 253,21
		b)	312,03	356,47	45,30	126 891,13	111,69	10 563,16
		c)	521,83	2 060,58	45,19			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	46,67	602,52	85,60	345,65	14 030,21	7 957,39
		b)	268,34	306,55	38,96	109 121,24	96,04	9 083,89
		c)	448,75	1 772,01	38,86			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	143,04	1 846,56	262,35	1 059,33	42 998,65	24 387,16
		b)	822,38	939,48	119,40	334 425,86	294,35	27 839,57
		c)	1 375,30	5 430,72	119,10			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	50,54	652,40	92,69	374,27	15 191,73	8 616,15
		b)	290,55	331,93	42,18	118 155,00	104,00	9 835,92
		c)	485,90	1 918,71	42,08			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 673,83	237,81	960,24	38 976,57	22 105,99
		b)	745,45	851,60	108,23	303 143,78	266,82	25 235,47
		c)	1 246,66	4 922,74	107,96			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	693,36	98,51	397,77	16 145,55	9 157,13
		b)	308,79	352,77	44,83	125 573,44	110,53	10 453,47
		c)	516,41	2 039,18	44,72			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	50,53	652,34	92,68	374,23	15 190,25	8 615,32
		b)	290,52	331,89	42,18	118 143,54	103,99	9 834,96
		c)	485,86	1 918,53	42,07			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 023,20	145,37	586,99	23 826,03	13 513,20
		b)	455,69	520,58	66,16	185 309,09	163,10	15 426,22
		c)	762,07	3 009,22	65,99			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	44,62	576,08	81,85	330,49	13 414,51	7 608,19
		b)	256,56	293,10	37,25	104 332,57	91,83	8 685,26
		c)	429,06	1 694,25	37,16			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 023,29	287,46	1 160,72	47 113,98	26 721,21
		b)	901,09	1 029,40	130,83	366 433,17	322,52	30 504,05
		c)	1 506,93	5 950,49	130,50			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	281,68	40,02	161,60	6 559,22	3 720,14
		b)	125,45	143,31	18,21	51 014,94	44,90	4 246,78
		c)	209,80	828,43	18,17			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	34,98	451,55	64,15	259,04	10 514,69	5 963,52
		b)	201,10	229,74	29,20	81 778,92	71,98	6 807,76
		c)	336,31	1 328,00	29,12			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	74,66	963,75	136,92	552,89	22 441,80	12 728,11
		b)	429,21	490,33	62,32	174 543,11	153,63	14 529,99
		c)	717,80	2 834,40	62,16			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	190,20	2 455,35	348,84	1 408,58	57 174,90	32 427,37
		b)	1 093,51	1 249,22	158,77	444 682,89	391,39	37 018,01
		c)	1 828,73	7 221,18	158,37			

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) 0708 20 10 0708 20 90	a) b) c)	177,09 1 018,15 1 702,70	2 286,14 1 163,13 6 723,53	324,80 147,82 147,45	1 311,51 414 036,99	53 234,62 364,42	30 192,60 34 466,87
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i>) 0708 20 10 0708 20 90	a) b) c)	236,93 1 362,15 2 278,00	3 058,57 1 556,12 8 995,23	434,54 197,77 197,27	1 754,63 553 929,45	71 221,23 487,55	40 393,90 46 112,34
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 533,71 892,54	1 198,38 609,70 3 524,43	170,26 77,49 77,29	687,49 217 035,61	27 905,25 191,03	15 826,77 18 067,32
1.190	Carciofi 0709 10 10	a) b) c)	123,27 708,72 1 185,23	1 591,36 809,64 4 680,18	226,09 102,90 102,64	912,93 288 207,30	37 056,12 253,67	21 016,79 23 992,07
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	451,19 2 594,01 4 338,09	5 824,56 2 963,39 17 130,02	827,51 376,62 375,67	3 341,43 1 054 872,56	135 629,76 928,46	76 923,91 87 813,78
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	166,42 956,80 1 600,10	2 148,38 1 093,04 6 318,38	305,23 138,92 138,57	1 232,48 389 088,30	50 026,85 342,46	28 373,28 32 389,99
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	160,21 921,07 1 540,35	2 068,16 1 052,23 6 082,45	293,83 133,73 133,39	1 186,46 374 559,09	48 158,76 329,67	27 313,77 31 180,50
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i>) ex 0709 40 00	a) b) c)	83,36 479,26 801,49	1 076,13 547,51 3 164,89	152,89 69,58 69,41	617,35 194 895,08	25 058,55 171,54	14 212,23 16 224,21
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	963,14 5 537,37 9 260,43	12 433,56 6 325,87 36 567,05	1 766,48 803,96 801,94	7 132,87 2 251 811,69	289 525,66 1 981,97	164 207,66 187 454,01
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	194,67 1 119,20 1 871,69	2 513,04 1 278,57 7 390,83	357,04 162,50 162,09	1 441,68 455 129,97	58 518,13 400,59	33 189,20 37 887,69
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 422,86 707,17	949,49 483,07 2 792,44	134,90 61,39 61,24	544,70 171 959,16	22 109,57 151,35	12 539,69 14 314,89
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) ex 0714 20 10	a) b) c)	63,14 363,03 607,12	815,16 414,73 2 397,37	115,81 52,71 52,58	467,64 147 630,74	18 981,56 129,94	10 765,60 12 289,65
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 481,68 805,53	1 081,55 550,26 3 180,83	153,66 69,93 69,76	620,46 195 876,80	25 184,77 172,40	14 283,82 16 305,93
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	53,64 308,39 515,74	692,46 352,31 2 036,52	98,38 44,78 44,66	397,25 125 409,78	16 124,51 110,38	9 145,19 10 439,85
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	110,35 634,44 1 061,00	1 424,56 724,78 4 189,62	202,39 92,11 91,88	817,24 257 998,37	33 172,02 227,08	18 813,88 21 477,30

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	135,71 780,22 1 304,80	1 751,90 891,32 5 152,33	248,90 113,28 112,99	1 005,03 317 282,31	40 794,43 279,26	23 137,01 26 412,44
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	48,05 276,28 462,03	620,35 315,62 1 824,45	88,14 40,11 40,01	355,88 112 350,47	14 445,41 98,89	8 192,87 9 352,71
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	34,44 198,00 331,12	444,58 226,19 1 307,51	63,16 28,75 28,67	255,05 80 516,63	10 352,39 70,87	5 871,47 6 702,68
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	22,94 131,89 220,56	296,14 150,67 870,95	42,07 19,15 19,10	169,89 53 633,49	6 895,90 47,21	3 911,09 4 464,77
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21 ex 0805 20 31	a) b) c)	94,93 545,76 912,71	1 225,45 623,48 3 604,05	174,10 79,24 79,04	703,02 221 938,38	28 535,63 195,34	16 184,29 18 475,45
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23 ex 0805 20 33	a) b) c)	5,21 29,95 50,09	67,26 34,22 197,81	9,56 4,35 4,34	38,58 12 180,93	1 566,16 10,72	888,26 1 014,01
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25 ex 0805 20 35	a) b) c)	50,74 291,72 487,86	655,02 333,26 1 926,42	93,06 42,35 42,25	375,77 118 629,61	15 252,75 104,41	8 650,76 9 875,42
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29 ex 0805 20 37 ex 0805 20 39	a) b) c)	53,86 309,68 517,90	695,36 353,78 2 045,05	98,79 44,96 44,85	398,91 125 934,90	16 192,02 110,84	9 183,48 10 483,56
2.80	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), fres- chi ex 0805 30 20 ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	a) b) c)	29,67 170,58 285,26	383,01 194,87 1 126,43	54,42 24,77 24,70	219,72 69 366,06	8 918,71 61,05	5 058,34 5 774,44
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	154,21 886,59 1 482,69	1 990,74 1 012,84 5 854,76	282,83 128,72 128,40	1 142,05 360 537,93	46 356,00 317,33	26 291,32 30 013,29

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	31,14 179,01 299,37	401,95 204,50 1 182,12	57,11 25,99 25,92	230,59 72 795,42	9 359,64 64,07	5 308,42 6 059,92
2.90.2	— rosei ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	42,40 243,77 407,67	547,36 278,48 1 609,78	77,76 35,39 35,30	314,01 99 130,54	12 745,66 87,25	7 228,84 8 252,21
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69	a) b) c)	122,68 705,30 1 179,51	1 583,68 805,73 4 657,59	225,00 102,40 102,14	908,52 286 815,73	36 877,20 252,45	20 915,31 23 876,22
2.110	Cocomeri 0807 10 10	a) b) c)	68,93 396,32 662,79	889,90 452,76 2 617,18	126,43 57,54 57,40	510,51 161 166,77	20 721,94 141,85	11 752,68 13 416,47
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 10 90	a) b) c)	72,53 416,98 697,34	936,29 476,36 2 753,63	133,02 60,54 60,39	537,13 169 569,27	21 802,29 149,25	12 365,41 14 115,94
2.120.2	— altri ex 0807 10 90	a) b) c)	134,73 774,60 1 295,41	1 739,28 884,90 5 115,23	247,11 112,46 112,18	997,79 314 997,39	40 500,65 277,25	22 970,39 26 222,23
2.130	Mele 0808 10 10 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69	a) b) c)	76,88 441,99 739,15	992,43 504,92 2 918,73	141,00 64,17 64,01	569,34 179 736,49	23 109,54 158,20	13 106,83 14 962,32
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) 0808 20 10 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	104,85 602,81 1 008,11	1 353,55 688,65 3 980,78	192,30 87,52 87,30	776,50 245 137,78	31 518,48 215,76	17 876,05 20 406,71
2.140.2	altri 0808 20 10 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	62,77 360,90 603,55	810,36 412,29 2 383,27	115,13 52,40 52,27	464,89 146 762,41	18 869,91 129,18	10 702,28 12 217,36
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	508,75 2 924,93 4 891,51	6 567,62 3 341,43 19 315,34	933,08 424,67 423,60	3 767,70 1 189 445,16	152 932,37 1 046,91	86 737,28 99 016,39
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	87,78 504,67 843,99	1 133,19 576,54 3 332,70	161,00 73,27 73,09	650,09 205 228,76	26 387,19 180,64	14 965,79 17 084,45

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.170	Pesche ex 0809 30 19 ex 0809 30 59	a)	129,86	1 676,45	238,18	961,74	39 037,42	22 140,50
		b)	746,62	852,93	108,40	303 616,99	267,23	25 274,86
		c)	1 248,60	4 930,42	108,13			
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a)	142,61	1 841,00	261,56	1 056,14	42 869,27	24 313,78
		b)	819,90	936,65	119,04	333 419,58	293,46	27 755,80
		c)	1 371,17	5 414,38	118,74			
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	116,50	1 503,89	213,66	862,75	35 019,34	19 861,60
		b)	669,77	765,14	97,24	272 366,02	239,73	22 673,34
		c)	1 120,09	4 422,94	97,00			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	174,16	2 248,34	319,43	1 289,83	52 354,56	29 693,47
		b)	1 001,32	1 143,90	145,38	407 192,29	358,40	33 897,07
		c)	1 674,55	6 612,37	145,01			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 276,33	16 476,65	2 340,89	9 452,31	383 672,46	217 604,05
		b)	7 337,99	8 382,90	1 065,39	2 984 046,78	2 626,46	248 409,56
		c)	12 271,70	48 457,78	1 062,72			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	194,02	2 504,68	355,85	1 436,88	58 323,58	33 078,86
		b)	1 115,48	1 274,32	161,95	453 616,82	399,26	37 761,72
		c)	1 865,47	7 366,26	161,55			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	73,04	942,90	133,96	540,92	21 956,26	12 452,74
		b)	419,93	479,72	60,97	170 766,79	150,30	14 215,63
		c)	702,27	2 773,07	60,82			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 132,73	160,93	649,82	26 376,46	14 959,70
		b)	504,47	576,30	73,24	205 145,30	180,56	17 077,50
		c)	843,65	3 331,34	73,06			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	114,77	1 481,61	210,50	849,97	34 500,55	19 567,37
		b)	659,85	753,81	95,80	268 331,11	236,18	22 337,46
		c)	1 103,49	4 357,42	95,56			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	126,15	1 628,55	231,37	934,26	37 922,11	21 507,94
		b)	725,29	828,56	105,30	294 942,58	259,60	24 552,75
		c)	1 212,93	4 789,56	105,04			

REGOLAMENTO (CE) N. 618/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1995

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, nella versione modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 12 e 13, paragrafo 1,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera — quest'ultimo maggiorato della eventuale tassa compensativa — sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a tre specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione⁽⁵⁾, con il quale è stato fissato, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità sono superiori, per il tonno obeso, a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca e, per il tonno albacora di più di 10 kg ed il tonno bianco, al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, rispettivamente al secondo trattino per il tonno obeso e al terzo trattino per il tonno albacora di più di 10 kg ed il tonno bianco; che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti considerati, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione⁽⁶⁾, il tasso di conversione agricolo applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera è quello in vigore il giorno della vendita del prodotto; che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, al tasso di conversione agricolo qui considerato si applica il coefficiente correttore 1,207509, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1209/93 della Commissione⁽⁷⁾; che l'indennità compensativa va fissata di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, per i prodotti di seguito indicati:

⁽⁶⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 41.

<i>(in ECU/t)</i>	
Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora di più di 10 kg	59
Tonno bianco	89
Tonno obeso	165

Articolo 2

1. Il volume globale dei quantitativi delle tre specie che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

<i>(in tonnellate)</i>	
Tonno albacora di più di 10 kg :	18 189
Tonno obeso :	588
Tonno bianco :	256

2. Il volume globale è ripartito tra le associazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le associazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità

— Tonno albacora di più di 10 kg

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5 secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	5 280	528	159	5 967
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	5 802	580	168	6 550
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	5 453	219	—	5 672
Quantitativi totali	16 535	1 327	327	18 189

— Tonno obeso

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	233	—	—	233
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	134	13	25	172
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	14	—	—	14
Madeira	0	0	3	3
Apasa (Açores)	69	6	91	166
Quantitativi totali	450	19	119	588

— Tonno bianco

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	7	—	—	7
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	2	—	28	30
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	23	—	—	23
Madeira	0	0	0	0
Apasa (Açores)	152	15	29	196
Quantitativi totali	184	15	57	256

REGOLAMENTO (CE) N. 619/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1995

relativo alla fornitura gratuita all'Azerbaigian di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

La gara prevede una partita da 50 000 t.

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I (una sola nave ogni data di consegna).

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3078/94⁽⁴⁾, ha fissato le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan, alla Moldavia e al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1999/94, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che è inoltre opportuno stabilire modalità specifiche per la fornitura di frumento tenero d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 50 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco a destinazione dell'Azerbaigian;

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG — sezione « garanzia »
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
Rue de la Loi 120
B-1049 Bruxelles.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 31 marzo 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in una sola partita;

Nel caso di non accettazione delle offerte il 31 marzo un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 10 aprile 1995 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

In tal caso le date previste nell'allegato I sono da riportare di 10 giorni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

2. L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1.

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 50 000 t (peso netto)

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito verso l'Azerbaigian, determinati con le autorità in questione, di cui all'allegato V.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2065/94, è fissata a 25 ECU/t.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 170 ECU/t.

5. Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 15.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato III, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94 l'organismo d'intervento rilascia un certi-

ficato attestante il prelievo totale delle quantità dopo il completamento di tale operazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

- 10 000 tonnellate di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaigian.
Stadio di consegna:
Pbeiuk-Kesik (via i porti di Poti o Batumi) oppure punto di frontiera da designarsi dall'offerente (merce non scaricata).
Data finale di consegna nel porto o nel punto di frontiera: il 9 maggio 1995.
- 20 000 tonnellate di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaigian.
Stadio di consegna:
Pbeiuk-Kesik (via i porti di Poti o Batumi) oppure punto di frontiera da designarsi dall'offerente (merce non scaricata).
Data finale di consegna nel porto o nel punto di frontiera: il 16 maggio 1995.
- 20 000 tonnellate di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaigian.
Stadio di consegna:
Pbeiuk-Kesik (via i porti di Poti o Batumi) oppure punto di frontiera da designarsi dall'offerente (merce non scaricata).
Data finale di consegna nel porto o nel punto di frontiera: il 30 maggio 1995.

Nessun quantitativo può essere tenuto in deposito nei porti di Poti o di Batumi; il frumento tenero deve essere immediatamente caricato sui mezzi di trasporto.

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Luogo di ammasso	Quantità
Raiffeisen-Hauptgenossenschaft Nord AG D-25718 Friedrichskoog	2 452
Raiffeisen-Hauptgenossenschaft Nord AG D-25724 Neufeld	3 887
Stöfen GmbH & Co. D-25764 Wesselburenerkoog	4 113
Speditions- und Handelsgesellschaft Kock KG D-25764 Wesselburen	1 954
Stöfen GmbH & Co. D-25774 Karolinenkoog	3 176
Raiffeisen-Hauptgenossenschaft Nord AG D-24321 Helmsdorf	3 203
Raiffeisen-Hauptgenossenschaft Nord AG D-24321 Giekau	2 810
Märka Märkische Kraftfutter GmbH D-16225 Eberswalde	8 152
KÖMI Agrarhandel GmbH D-17291 Prenzlau	1 734
Seehafen Rostock Umschlagsgesellschaft mbH D-18134 Rostock	1 699
Nordkorn Agrarhandel GmbH D-19061 Schwerin	5 898
Pommerscher Landhandel GmbH Wolgast D-17495 Züssow	2 323
Raiffeisen Agrodienst LEV Grevesmühlen GmbH & Co. D-23942 Klein Voigtshagen	3 519
Clausen Lager und Handelskontor GmbH D-19376 Siggelkow	2 200
Rostocker Getreide- und Futtermittelhandel GmbH D-18233 Neubukow	2 880

Le caratteristiche dei lotti sono fornite all'offerente dall'organismo d'intervento.

Indirizzo dell'agenzia d'intervento :

GERMANIA

BLE

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Postfach 18 02 03

D-60083 Frankfurt am Main

Tel. 49 69 15 64-0 ; telefax 49 69 1564-790/791/792.

ALLEGATO III

Luogo di presa in carico in Azerbaigian :

1. Pbeiuk-Kesik — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione soprammenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

I vagoni non conformi saranno rifiutati dalle autorità dell'Azerbaigian ; le spese di scarico a Poti o Batumi e le spese di trasporto in territorio georgiano non saranno pagate alle autorità georgiane. Tali spese saranno dedotte dell'importo da versare all'aggiudicatario.

2. Punto di frontiera da designarsi dall'offerente. Stadio merce non scaricata.

Tuttavia il certificato di presa in carico non può essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo qualitativo e quantitativo della merce.

3. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Gossudarstvenaya Companija Chleboproductov
370033 Baku
Ul. Usif Zaade n. 13
Mr. F.R. Mustafaev-President
Tel. (7-8922) 66 74 51/66 38 20.

ALLEGATO IV

Certificato di presa in consegna

Io sottoscritto
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Quantità totale in tonnellate (nette) (lorde)		
Numero	di sacchi (farina)	
	di cartoni (burro/carne) ⁽¹⁾	
Luogo e data della presa in consegna		
Numero dei vagoni/nome del battello/numero d'immatricolazione dei camion ⁽¹⁾		
Numero dei piombi all'arrivo		
Nome ed indirizzo della ditta incaricata del trasporto		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Firma e timbro

.....

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO V

Prezzi di transito sul territorio georgiano

AZERBAIGIAN

Prodotti	Spese di carico (per tonnellata)	Spese di trasporto compresa la sicurezza del carico (per tonnellata)		Spese amministrative (per lotto)
		Poti	Batumi	
Grani — gru — aspiratore	4 USD 5,5 USD	14,1 USD	15,5 USD	120 USD
Carico generale in vagoni coperti	6 USD	14,1 USD	15,5 USD	120 USD
Vagoni termici	6 USD	29,8 USD	32,8 USD	120 USD

REGOLAMENTO (CE) N. 620/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 1995
che modifica il regolamento (CE) n. 407/95 relativo alla fornitura di cereali a
titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CE) n. 407/95 della Commissione ⁽³⁾, ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 53 816 di cereali; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato I dello stesso regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 1

Per il lotto E la nota ⁽¹⁵⁾ dell'allegato I del regolamento (CE) n. 407/95 viene sostituita dalla nota ⁽¹⁵⁾ seguente :

- ⁽¹⁵⁾ Il carico deve essere sottoposto a fumigazione con fosfina di alluminio avvalendosi di un sistema di ricircolo (alle dosi minime di 1 g di fosfina per metro cubo di stiva), a bordo della nave in transito, conformemente alle "Raccomandazioni sulla sicurezza dell'impiego di pesticidi a bordo delle navi" dell'Organizzazione marittima internazionale. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 621/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 573/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 573/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come baseper la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 573/95, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 58 del 16. 3. 1995, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁷⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,81 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	34,73 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	37,81 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	34,73 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4110
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	41,10
1701 99 10 910	41,02
1701 99 10 950	41,02
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4110

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 622/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,177 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 623/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	111,8
	204	82,6
	212	95,9
	624	163,5
	999	113,5
0707 00 15	052	100,7
	053	166,9
	068	88,8
	204	48,9
	624	207,3
	999	122,5
0709 90 73	052	143,7
	204	97,6
	624	196,3
	999	145,9

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 624/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1995

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,7245 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CE) n. 1557/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento delle pere⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 61,98 ECU per 100 kg netti per il mese di marzo 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 1165/94 del Consiglio⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo primo punto a) e a titolo di derogazione per le mele e le pere, che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso rappresentativo più basso e alla media ponderata dei corsi rappresentativi più bassi rilevati per almeno il 60 % delle quantità della provenienza considerata che sono commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili, previa detrazione dei diritti doganali e tasse di cui all'articolo 24 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la definizione di corso rappresentativo è indicata all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁶⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le pere originarie della Svizzera il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,7245 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette pere;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che la modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di pere (codici NC 0808 20 31 e 0808 20 37), originarie della Svizzera una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 21,80 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 55.⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 625/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 64 del 22. 3. 1995, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽³⁾
1701 11 10	38,46 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,46 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,46 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,46 ⁽¹⁾
1701 91 00	48,17
1701 99 10	48,17
1701 99 90	48,17 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1995

relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1995

(95/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

vista la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

sentito il comitato permanente per i prodotti alimentari,

considerando che è necessario, per un corretto funzionamento del mercato interno, stabilire programmi coordinati di ispezione alimentare a livello comunitario;

considerando che tali programmi non devono limitarsi a stabilire la conformità dei prodotti alla legislazione comunitaria, ma anche verificare che siano adatti al consumo;

considerando che l'attuazione simultanea dei programmi nazionali e dei programmi coordinati può consentire di acquisire la necessaria esperienza, che è ancora largamente insufficiente,

RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI PRELEVINO CAMPIONI DEI SEGUENTI PRODOTTI E ANALIZZANO I PARAMETRI SPECIFICATI PER L'ANNO 1995:

1. Adulterazione del caffè solubile con elementi non provenienti dai grani

2. *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* e *Aeromonas* delle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite

3. Dichiarazioni relative all'origine botanica e geografica del miele prodotto nella Comunità o importato da paesi terzi

4. Temperatura dei prodotti alimentari surgelati venduti nel settore al dettaglio

Per la terza volta consecutiva, viene raccomandato agli Stati membri un programma coordinato di controlli, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE. Gli argomenti trattati sono stati ampiamente discussi con gli Stati membri e, come l'anno scorso, gli argomenti prescelti riguardano la tutela della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, nonché l'osservanza di regole commerciali leali.

Se del caso, per ogni materia si suggerisce un metodo di analisi. Per quanto riguarda il prelievo di campioni, non sono state fissate cifre uniformi: il loro numero dovrebbe essere sufficientemente esteso da fornire un quadro del mercato esistente in ogni Stato membro del prodotto alimentare interessato.

Il numero di campioni ed i metodi di analisi impiegati devono essere indicati o descritti brevemente nei moduli di risposta allegati alla presente raccomandazione.

I. Adulterazione del caffè solubile

Il caffè solubile può a volte essere adulterato con elementi della pianta del caffè diversi dai grani, come la pula, le pellicole, i fusti o con maltodestrine. Queste pratiche non sono conformi alla direttiva 77/436/CEE del Consiglio⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

II. *Listeria monocytogenes*, *escherichia coli* e *aeromonas* nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite

Studi epidemiologici riportano casi di listeriosi associati al consumo di verdure crude e varie pubblicazioni scientifiche fanno riferimento ad una possibile contaminazione di tali prodotti da *escherichia coli*, *listeria monocytogenes* e *aeromonas* spp.

III. Dichiarazioni relative all'origine botanica e geografica del miele prodotto nella Comunità o importato da paesi terzi

Recentemente, il mercato del miele ha registrato un notevole incremento della concorrenza e da alcune indagini è emerso che vengono redatte false dichiarazioni circa l'origine botanica dei prodotti nonché l'area da cui provengono.

IV. Temperatura di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio [applicazione delle direttive 89/108/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e 92/2/CEE della Commissione ⁽²⁾]

Dato il nesso esistente tra la durata di conservazione e la temperatura di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, sarebbe opportuno controllare la temperatura dei prodotti alimentari surgelati, in particolare quando le operazioni di manipolazione avvengono in condizioni critiche.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 34 dell'11. 2. 1992, pag. 30.

ALLEGATO

Programma coordinato di ispezioni previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Stato membro :

I. Adulterazione del caffè solubile con elementi diversi dai grani

Prodotto	Numero di campioni analizzati	Numero di campioni rifiutati	Base giuridica per il rifiuto

Metodo di analisi utilizzato

Programma coordinato di ispezioni, previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Stato membro :

II. *Listeria monocytogenes*, *escherichia coli* e *aeromonas* nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite per grammo di prodotto

	Numero di campioni analizzati	Non individuabile -10	10-10 ²	10 ² -10 ³	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵	10 ⁵ -10 ⁶	10 ⁶ -10 ⁷	Limite o valore orientativo per rifiutare il prodotto	Base giuridica
<i>Listeria monocytogenes</i>										
<i>Escherichia coli</i>										
<i>Aeromonas hydrophila</i>										
Metodi di analisi utilizzati										

Programma coordinato di ispezioni, previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Stato membro :

III. Dichiarazioni sull'origine botanica e geografica del miele prodotto nella Comunità o importato da paesi terzi

Prodotto	Numero di campioni utilizzati	Numero di campioni rifiutati	Base giuridica per il rifiuto
Metodi di analisi utilizzati			

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1995

che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(95/78/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE⁽³⁾ abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;considerando che, per quanto riguarda i Paesi Bassi, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/180/Euratom, CEE⁽⁴⁾, che autorizza i

Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 1° gennaio 1993, il Regno dei Paesi Bassi tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 11 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1993, il paragrafo 4 dell'articolo 2 della decisione 90/180/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1995

relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/189/CE, del 18 marzo 1994, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania⁽³⁾; che tale partecipazione poteva essere ottenuta per i focolai di peste suina classica insorti nei mesi da luglio a dicembre 1993;

considerando che nel corso del 1994 si sono manifestati in Germania nuovi focolai di peste suina classica; che a causa dei gravi rischi che tale malattia comporta per il patrimonio suinicolo comunitario è parso opportuno proseguire l'azione di eradicazione, segnatamente contribuendo, con una nuova partecipazione finanziaria della Comunità, al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori;

considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, comprese quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una nuova partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria complementare per i focolai di peste

suina classica insorti sul suo territorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994. Tale partecipazione finanziaria ammonta:

- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché eventualmente dei prodotti da essi derivati;
- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;
- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.
2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalla Germania entro sei mesi al massimo dalla data di notifica della presente decisione.
3. Tuttavia, a sua richiesta, la Germania può beneficiare di un anticipo per un importo di 3 Mio di ECU.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1995

che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali⁽¹⁾ come modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo summenzionato contempla la possibilità di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall'elenco di aziende prescritto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/102/CEE quelle aziende che detengono meno di 3 pecore o capre, per le quali non possono chiedere premi, o 1 suino, a condizione che gli animali in parola siano destinati all'uso e al consumo personale e che siano sottoposti ai controlli prescritti dalla direttiva prima di ogni movimento;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto tale autorizzazione ed hanno fornito garanzie appropriate in relazione ai controlli veterinari;

considerando pertanto che la Repubblica portoghese dovrebbe essere autorizzata ad applicare tale deroga;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.